

Torino lì, 22 maggio 2020

Egregi Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 6/2020

Gentili clienti,

in allegato trasmettiamo la circolare n. 6/2020 composta dalla rubrica:

- ❖ **1. Temi di approfondimento**
1.1 NORMATIVA DECRETO RILANCIO COVID - 19
- ❖ **2. Questioni “in evidenza”**
2.1. COVID E FINANZIAMENTI
- ❖ **3. Tabella con il calendario delle scadenze dopo il Decreto Rilancio**

Restiamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e con l’occasione porgiamo distinti saluti.

Venero & Partners Tax – Legal STP srl

Data Logos & Partners srl

1.1 **NORMATIVA DECRETO RILANCIO COVID - 19**

Dopo il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. "Decreto Cura Italia"¹ e il Decreto-Legge n. 20 dell'8 aprile 2020, c.d. "Decreto liquidità"² con i quali sono stati previsti gli interventi di sostegno per imprese, lavoratori e famiglie, duramente colpiti dalla crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo ha varato il Decreto-Legge n. 34 del 19/05/2020, c.d. "Decreto Rilancio", con ulteriori e sostanziose misure economiche (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19/05/2020, Supplemento ordinario n. 21 con entrata in vigore in data 19/05/2020.

Per fronteggiare la fase di emergenza e gettare le premesse per la ripartenza, è stata varata una importante manovra finanziaria, con disposizioni urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia.

Riportiamo brevemente i numerosi punti ritenuti più rilevanti.

LE MISURE PER LE IMPRESE

Contributo a fondo perduto

Viene introdotto il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato inferiore a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, mentre per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

L'ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata. L'indennizzo è proporzionale alle perdite di fatturato subite ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 ed è

- del 20% per i fatturati fino a 400mila euro,
- del 15% per quelli fra 400mila e un milione
- del 10% oltre il milione,

con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per le persone giuridiche.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

Disposizioni in materia di versamento dell'Irap

Viene abolita la rata di giugno dell'IRAP (il saldo del 2019 e il primo acconto del 2020) per le imprese e i lavoratori autonomi che, nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del "decreto Rilancio" (vale a dire, nel 2019 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare), hanno realizzato/percepito ricavi/compensi fino a 250 milioni di euro, con l'eccezione delle banche e degli altri enti e società finanziari, delle imprese di assicurazione e delle amministrazioni ed enti pubblici, ai quali non si applica la disposizione agevolativa.

¹ Il decreto "Cura Italia" è stato ampiamente trattato nella circolare di Studio n. 4/2020.

² Il decreto "Liquidità" è stato ampiamente trattato nella circolare di Studio n. 5/2020.

L'importo non versato in acconto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo nel 2021; pertanto, l'esclusione opera fino a concorrenza dell'importo della prima rata calcolata con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.

Bonus bollette

Si prevede una riduzione delle bollette elettriche per tre mesi per le piccole e medie imprese in riferimento ai mesi di maggio, giugno e luglio 2020.

Il taglio passa attraverso una rimodulazione delle componenti fisse della bolletta, come i costi di trasporto e gestione del contatore e gli oneri generali, per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistiche ricettive con attività solo stagionale, rilevano invece i mesi di aprile, maggio e giugno), una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, si istituisce un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Potranno beneficiarne i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il credito è accessibile anche agli enti non commerciali, per gli immobili non abitativi destinati alle attività istituzionali.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, il credito è pari al 30% dei relativi canoni.

Considerato che il credito d'imposta è riconosciuto per i mesi di marzo, aprile e maggio, la verifica andrà fatta su ciascuna mensilità con la precisazione che il presupposto per accedervi è che il canone sia stato corrisposto.

Il credito non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap.

Può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è sostenuta la spesa o in compensazione, successivamente al pagamento dei canoni.

Sono prorogati inoltre i termini per le notifiche degli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020: questi saranno notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative

Viene introdotto un regime fiscale agevolato a favore delle sole persone fisiche che investono in startup o in Pmi innovative.

Per le somme versate al capitale sociale (con un investimento massimo detraibile di 100.000 euro) spetta una detrazione d'imposta del 50 per cento.

L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni con decadenza dal beneficio ed obbligo di restituire l'importo detratto, maggiorato degli interessi legali, in caso di cessione anticipata, anche parziale.

Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento

È prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine per la consegna dei beni strumentali materiali nuovi ai fini della maggiorazione del 30% del costo di acquisizione ("super ammortamento").

Rimane valida la condizione per cui entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo complessivo.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

È prevista una nuova misura per incentivare il rafforzamento patrimoniale di Spa, Sapa, Srl, Srls e società cooperative (esclusi intermediari finanziari e imprese che esercitano attività assicurative) in possesso di determinati requisiti:

- ricavi 2019 tra i 5 e i 50 milioni di euro;
- riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno un terzo rispetto al corrispondente periodo del 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica;
- aumento del capitale entro il 31 dicembre 2020,
- situazione di regolarità contributiva, fiscale e in materia di normativa edilizia e urbanistica del lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell'ambiente.

Viene previsto che, con riferimento ai conferimenti in denaro effettuati nel 2020 per l'aumento del capitale sociale, spetta un credito d'imposta del 20%, da calcolare su un investimento massimo di due milioni di euro.

La partecipazione da conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

Il credito è utilizzabile sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui avviene l'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, sia in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap.

Alle stesse società, inoltre, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, spetta un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento e non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap.

La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio sia per il contribuente che ha sottoscritto l'aumento di capitale sia per la società stessa, con obbligo, per entrambi, di restituire l'importo fruito, maggiorato degli interessi legali.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Viene introdotto un credito di imposta del 60%, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario, delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, inclusi quelli edilizi per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, il rifacimento di spogliatoi e mense, l'acquisto di arredi di sicurezza e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

Il credito spetterà ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse spese ed è utilizzabile nel 2021 in compensazione.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Viene introdotto, per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi quelli del Terzo del settore, un credito d'imposta, fino a un massimo di 60mila euro, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività, nonché per acquistare dispositivi di protezione individuale e quelli idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detersivi mani e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi).

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è sostenuta ovvero in compensazione tramite F24.

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19

È prevista per chi ha diritto a crediti d'imposta derivanti da disposizioni introdotte per fronteggiare l'emergenza da coronavirus, l'opzione, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Si tratta dei crediti d'imposta per

- canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
- adeguamento degli ambienti di lavoro;
- sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione.

I cessionari potranno utilizzare il credito anche in compensazione.

Riduzione aliquota Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Viene prevista una riduzione dell'IVA sui beni necessari al contenimento e gestione dell'epidemia dal 22% al 5%: su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall'IVA mentre è fatto comunque salvo il diritto alla detrazione dell'imposta pagata su acquisti e importazioni di tali beni, anche se afferenti operazioni esenti.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Viene prorogata al 1° gennaio 2021 la moratoria delle sanzioni per gli esercenti con volume d'affari 2018 non superiore a 400mila euro che, entro il 1° luglio 2020, non riusciranno a dotarsi di un registratore telematico (ovvero ad adattare il vecchio misuratore fiscale) per trasmettere i dati dei corrispettivi entro il termine ordinario di dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Lotteria dei corrispettivi

Viene differito dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 l'avvio della lotteria dei corrispettivi.

Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate

Viene rinviata al 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore di plastic tax e sugar tax.

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Viene sospesa per tutto il 2020 l'applicazione della norma secondo la quale, in caso di rimborsi fiscali, gli uffici devono avviare la procedura per la compensazione preventiva con eventuali debiti iscritti a ruolo, mettendo a disposizione dell'agente della riscossione le somme da rimborsare.

Compensazioni in F24

Viene aumentato da 700mila euro a 1 milione di euro, con decorrenza dal 2020, il limite massimo per ciascun anno solare dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)

Viene programmata l'adozione di misure in materia di Isa per tener conto, relativamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021, degli effetti correlati all'emergenza sanitaria, come l'individuazione di nuove cause di esclusione dalla loro applicazione e quella di ulteriori dati e informazioni per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale.

MISURE FISCALI

Proroga scadenze fiscali

Viene prorogato al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio per le imprese che hanno subito cali di fatturato e le imprese che rientrano tra le filiere maggiormente colpite o sono nelle province dichiarate zona rossa all'inizio della pandemia. Pertanto i versamenti che sulla base del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Decreto Cura

Italia”) e del D.L. 20 dell’8 aprile 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) scadevano rispettivamente il 31 maggio 2020 o il 30 giugno 2020 risultano prorogati al 16 settembre 2020.

I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati in quattro rate di pari importo.

Sino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dagli agenti della riscossione.

Sono sospesi anche i pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre.

Si applica la sospensione anche alla compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo: sarà possibile effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo.

Si veda anche la tabella al successivo punto 3.

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

Viene rinviato al 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento degli avvisi bonari, ossia delle somme chieste con le comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Si potrà versare in un’unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di settembre con scadenza il 16 di ciascun mese.

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta

Vengono prorogati i termini di versamento, in scadenza nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio 2020, delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero di crediti di imposta e avvisi di liquidazione cui non è applicabile la riduzione delle sanzioni.

Tali somme andranno versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a partire da quella stessa data.

Per tali atti e quelli definibili mediante acquiescenza, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, è prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine per notificare il ricorso introduttivo in commissione tributaria.

La stessa proroga (e medesime modalità e tempistica di versamento) si applica anche alle somme rateali, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio, dovute in relazione agli atti su indicati e a seguito dell’adesione agli istituti definitivi previsti dalla manovra finanziaria 2019 (DI 119/2018).

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione

Con riferimento alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione:

- tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020 potranno essere quindi versate entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (quindi, entro il 30 settembre);
- per i piani di dilazione in essere all’8 marzo e i provvedimenti di accoglimento emessi per le richieste presentate fino al 31 agosto 2020, si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché cinque;
- il versamento di tutte le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 potrà essere effettuato entro il 10 dicembre 2020;
- relativamente agli stessi istituti, è possibile ottenere una nuova dilazione del pagamento anche se, al 31 dicembre 2019, la definizione è divenuta inefficace per mancato versamento di quanto dovuto.

Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

Vengono rinviati i termini di notifica di atti nei confronti dei contribuenti:

- gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione, rettifica, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, saranno notificati nel 2021 (l'emissione dovrà in ogni caso avvenire entro il 2020);
- viene posticipato al 2021 l'invio di comunicazioni e la notifica di atti (comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni, inviti all'adempimento, atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari), comunque elaborati o emessi entro il 2020;
- per gli atti e comunicazioni notificati in forza della proroga non saranno dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto o di consegna della comunicazione;
- è prorogato di un anno il termine di decadenza per notificare le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nel 2018 (somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione), alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017, alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 (somme dovute a seguito dell'attività di controllo formale).

Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Viene rinviata al 1° gennaio 2021 l'applicazione della procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Viene riproposta la norma che consente di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, sia agricoli sia edificabili, pagando un'imposta sostitutiva dell'11% sul maggiore valore attribuito a seguito di apposita perizia giurata.

Sono oggetto di possibile rivalutazione i beni posseduti al 1° luglio 2020, mentre l'imposta deve essere pagata entro il 30 settembre 2020, con possibilità di ripartirla in tre rate annuali di pari importo (con le rate successive alla prima sono dovuti, contestualmente, gli interessi del 3% annuo).

La redazione e il giuramento della perizia vanno effettuati entro lo stesso 30 settembre.

Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730

Viene prevista, per l'anno d'imposta 2019, la possibilità di presentare il modello 730/2020 nella modalità "senza sostituto" anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

LE MISURE PER LE FAMIGLIE

Reddito di emergenza

È stato introdotto per il mese di maggio il "reddito di emergenza", destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità.

Il Reddito di emergenza spetta ai nuclei familiari che soddisfino, contemporaneamente, i seguenti requisiti:

- il richiedente deve risultare residente in Italia;
- avere un reddito familiare complessivo, con riferimento al mese di aprile 2020, inferiore all'importo che viene riconosciuto come reddito di emergenza e che varia in base al numero di componenti del nucleo familiare;
- ISEE del nucleo inferiore a 15.000 euro;
- essere in possesso di un patrimonio mobiliare familiare del 2019 di valore inferiore a 10.000 euro, cui si sommano 5.000 euro per ogni componente successivo al primo entro un massimo complessivo di 20.000 euro. In caso di presenza all'interno del nucleo di un soggetto definito come disabile grave o non autosufficiente (secondo i criteri ISEE) il valore massimo viene innalzato a 25.000 euro.

Sono esclusi:

- i titolari di pensione diretta o indiretta (ad esclusione dell'invalidità);
- i lavoratori dipendenti con retribuzione lorda superiore all'importo del reddito di emergenza;
- i percettori del reddito di cittadinanza;
- i detenuti;
- i ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Il valore di base del reddito di emergenza è 400 euro moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE che assegna un valore a ogni composizione familiare, fino ad un massimo di 800 euro a nucleo familiare, che sale ad 840 euro in caso di presenza di un componente in condizioni di disabilità grave. Il reddito viene erogato in due quote di pari importo.

La domanda deve essere inviata entro la fine di giugno 2020 all'INPS.

Bonus babysitter

Viene aumentato il bonus babysitter (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l'iscrizione ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro.

Proroga congedo parentale

Sono innalzati a 30 giorni, siano essi continuativi o frazionati, i congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni.

Per tali congedi è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione e l'estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020.

Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Smart working per i genitori

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni avranno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Viene sottolineata la condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato.

Disabili e famiglia

Si prevede l'incremento delle dotazioni del Fondo per le non autosufficienze, a tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità.

Viene incrementato anche il Fondo per le politiche della famiglia e la destinazione, per l'anno 2020, di una quota delle risorse ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre, e alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

Aumento permessi Legge 104/1992

I giorni spettanti per chi già gode dei permessi previsti dalla Legge 104 vengono addizionati di 12 giorni in totale. Queste giornate addizionali di permesso possono essere svolte nel periodo che va dal 1° maggio al 30 giugno 2020.

LAVORO E SOSTEGNO AL REDDITO

Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

Il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di erogare, ai medesimi soggetti indicati dal Decreto Cura Italia e ad altri ulteriori lavoratori che erano rimasti fuori da qualsiasi forma di tutela, una indennità una tantum anche per i mesi di aprile e di maggio 2020.

Per quanto non cambino i requisiti previsti, in capo ai lavoratori, per la fruizione del bonus del mese di aprile, il Governo ha fissato, per il contributo di maggio, alcuni requisiti oggettivi collegati a comprovate evidenze di difficoltà che i lavoratori dovranno dichiarare e che l'INPS dovrà controllare, anche in cooperazione con l'Agenzia delle Entrate.

Vediamo tutte le categorie di lavoratori ed i requisiti per ricevere l'indennità, ricordando che non concorre alla formazione del reddito e che sarà erogata dall'INPS.

Titolari di partita iva (*lavoratori autonomi, professionisti*)

Aprile: 600 euro.

Requisiti:

- partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020,
- iscritti esclusivamente alla Gestione separata (non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie),
- non titolari di trattamento pensionistico diretto.

Maggio: 1.000 euro.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

- partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto Maggio,
- iscritti esclusivamente alla Gestione separata (non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie),
- non titolari di trattamento pensionistico diretto,
- che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Collaboratori coordinati e continuativi

Aprile: 600 euro.

Requisiti:

- collaborazione attiva alla data del 23 febbraio 2020,
- iscritti esclusivamente alla Gestione separata (non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie),
- non titolari di trattamento pensionistico diretto.

Maggio: 1.000 euro.

Requisiti:

- iscritti esclusivamente alla Gestione separata,
- non titolari di trattamento pensionistico diretto,
- che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli)

Aprile: 600 euro.

Requisiti:

- iscritti alle gestioni speciali dell'AGO,

- non titolari di un trattamento pensionistico diretto,
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali

Aprile: 600 euro.

Requisiti:

- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro, con un datore di lavoro rientrante nel settore produttivo del turismo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020,
- non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto,
- non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio,

Il Decreto riconosce la medesima indennità anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI.

Maggio: 1.000 euro.

Requisiti:

- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020,
- non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto,
- non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente, alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio,
- non siano titolari dell'indennità di disoccupazione NASPI, sempre alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Il Decreto riconosce la medesima indennità anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI.

Lavoratori stagionali

Aprile 2020

Ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti al settore agricolo il Decreto Rilancio riconosce un'indennità, per il mese di aprile, pari a **500 euro**.

Per aprile e maggio viene poi riconosciuta un'indennità di 600 euro per ciascun mese, per alcune tipologie di dipendenti e autonomi che, per l'emergenza COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro, purché non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello intermittente e non siano titolari di pensione:

- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e abbiano svolto la prestazione per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- intermittenti che abbiano svolto prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- autonomi senza partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222 del c.c. e non abbiano un contratto in essere al 23 febbraio 2020, a patto che siano già iscritti alla medesima data alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori dello spettacolo il Decreto Rilancio riconosce un'indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro per ciascun mese.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

- iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo,
- abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro,
- che non siano titolari di pensione,
- che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto maggio.

La medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

I lavoratori con i requisiti per ottenere l'indennità ma che appartengono a nuclei familiari in cui si percepisce il reddito di cittadinanza, se l'importo del reddito di cittadinanza goduto è inferiore a quello dell'indennità spettante, otterranno un'integrazione del sussidio fino all'ammontare dell'indennità stessa in ciascuna mensilità. Se invece il reddito di cittadinanza già percepito è di importo maggiore dell'indennità spettante, allora scatta l'incompatibilità tra le due prestazioni.

La domanda di indennità per il mese di marzo deve essere presentata entro 15 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio, a pena decadenza dal diritto al beneficio.

Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dovrà adottare uno o più decreti per definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità, fermo restando che i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- titolari di pensione

mentre è stato abrogato l'art. 34 del Decreto Legge n. 23/2020 e di conseguenza viene permesso l'accesso all'indennità anche a coloro che risultano iscritti a più Enti previdenziali.

Proroga cassa integrazione

Integrazione salariale e assegno ordinario

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica potranno presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.

È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l'assegno per il nucleo familiare.

Viene reintrodotta l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Cassa integrazione straordinaria

Viene innalzata a diciotto settimane la durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga.

Licenziamenti

Ai datori di lavoro viene fatto divieto di licenziare i propri dipendenti per giustificato motivo oggettivo per un periodo esteso di 5 mesi.

Viene inoltre introdotta la possibilità di revoca di licenziamento avvenuto tra il febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, a condizione che venga contestualmente richiesta la cassa integrazione in deroga.

Proroga Naspi e DIS-COLL

A sostegno di chi percepisce l'indennità di disoccupazione, la misura dedicata alla Naspi all'interno del Decreto Rilancio prevede la proroga dell'assegno per due mesi per chi ha l'indennità scaduta nel periodo compreso dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Bonus colf e badanti a 500 euro

A sostegno di colf e badanti che hanno visto diminuire il proprio lavoro a causa delle misure di lockdown e distanziamento sociale, si prevede un bonus di 500 euro al mese per i mesi di aprile e maggio 2020, a patto che non si sia conviventi con il datore di lavoro.

Il requisito indispensabile per poter usufruire del bonus colf e badanti è avere almeno un contratto (nell'ambito dell'apposito CCNL) in essere al 23 febbraio 2020 che preveda lo svolgimento di oltre 10 ore lavorative a settimana.

LE MISURE PER IL TURISMO, LA CULTURA E LA MOBILITÀ

Tax credit vacanze

Per il 2020 è riconosciuto alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro un credito, relativo al periodo d'imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai B&B.

Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre, da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione per i servizi resi da una singola struttura e documentate da fattura elettronica o documento commerciale, in cui va indicato il codice fiscale di chi intende fruire del credito; il pagamento deve avvenire senza l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il beneficio è fruibile, per l'80%, sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato dal fornitore dei servizi (che poi lo recupera come credito d'imposta utilizzabile in compensazione o cedendolo a terzi, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari), e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d'imposta nella dichiarazione dei redditi.

Esenzioni dall'imposta municipale propria - Imu per il settore turistico

Viene abolito il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria, in scadenza il 16 giugno 2020, dovuta per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2 (fondamentalmente, alberghi e pensioni) e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività che vi si svolgono.

L'esenzione spetta anche per gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e per gli immobili degli stabilimenti termali.

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

Non è prevista l'applicazione, dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020, del canone sull'occupazione di spazi e aree pubbliche utilizzate dagli esercizi per garantire le regole del distanziamento sociale richiesto dall'emergenza epidemiologica.

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Viene incrementato dal 30% al 50% il credito d'imposta pubblicitario che spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali sugli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche *on line* e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali

È prevista una riduzione del pagamento dell'Iva per il 2020, con riferimento al commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi: l'imposta si applica in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95%, anziché dell'80%.

Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali

Viene istituito, a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, un credito d'imposta, pari all'8% della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

Credito d'imposta per i servizi digitali

Viene introdotto un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese sostenute nel 2020, riservato alle imprese editrici di quotidiani e di periodici con almeno un dipendente a tempo indeterminato, che acquisiscono servizi di *server*, *hosting* e banda larga per le testate edite in formato digitale e per *information technology* di gestione della connettività.

Il bonus è utilizzabile solo in compensazione, con possibilità di presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Bonus una tantum edicole

A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria, viene riconosciuto agli edicolanti, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020.

Bonus mobilità

Si prevede il finanziamento di un bonus per chi acquista biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Il buono spesa sarà disponibile solo per i cittadini maggiorenni residenti in un comune con popolazione di oltre 50.000 abitanti.

Il bonus sarà pari al 60% della spesa sostenuta (e comunque non superiore a euro 500) a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Rimborso abbonamenti di viaggio

Sarà possibile ottenere il rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari.

Potranno accedere alla richiesta i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio.

Il rimborso può avvenire mediante l'emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell'abbonamento.

ECOBONUS E SISMABONUS

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Viene introdotta la eccezionale detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi eseguiti dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa e volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Il beneficio andrà ripartito in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione oppure per lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione.

In materia di riqualificazione energetica, questi gli interventi agevolabili, purché rispettosi di determinati requisiti tecnici e tali da consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Cappotto termico e caldaie a condensazione e a pompa di calore

Per ottenere l'ecobonus con l'aliquota del 110% sarà necessario eseguire lavori importanti di riqualificazione energetica degli edifici, cioè:

a) **cappotto termico**: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda.

Tale detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

b) **caldaie a condensazione e a pompa di calore in condominio**: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch'essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microgenerazione.

La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) **caldaie a pompa di calore in case singole**: interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microgenerazione.

La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Il Superbonus 110% può inglobare gli interventi agevolati con l'ecobonus

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall'ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei maxi-interventi.

Ad esempio, anche la sostituzione di infissi sarà detraibile al 110%, ma solo se realizzata contestualmente ad un cappotto termico o all'installazione di caldaie a condensazione e a pompa di calore.

Fotovoltaico e colonnine auto elettriche con superbonus 110%

Potrà usufruire del superbonus 110% anche l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale e sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad

uno dei maxi-interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico di una o due classi.

Potranno accedere anche i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo.

È prevista la detrazione al 110% anche per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché sia eseguita congiuntamente ad uno dei maxi-interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore).

Sismabonus 110%

Sale al 110% l'aliquota della detrazione delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, in zona sismica 1, 2 per:

- i lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici (attualmente agevolati con il sismabonus ordinario al 50%);
- i lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomini);
- i lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomini).

Inoltre, anche per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, per l'acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione in zona sismica 1, 2 e 3, l'aliquota della detrazione sale al 110%.

Per questi interventi, in caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza è detraibile al 90%.

Superbonus 110%, prima casa e condomini

Il superbonus 110% si applica agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni) sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati. Al momento tale *bonus* è previsto solo per le abitazioni principali e si attendono chiarimenti in merito all'inclusione anche delle seconde case unifamiliari.

Ecobonus e sismabonus 110%, APE e asseverazione

L'ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell'edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Gli interventi agevolati che godranno del superbonus del 110% dovranno essere comunicati all'ENEA, secondo modalità definite in seguito dal Ministero dello Sviluppo economico.

L'ecobonus e il sismabonus al 110% saranno concessi a condizione che la bontà degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che dovranno anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

I tecnici responsabili delle attestazioni e asseverazioni dovranno stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi dei lavori che attestano o asseverano, e comunque per un importo minimo che sarà indicato.

La polizza servirà a garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata non soltanto ai propri clienti ma anche al bilancio dello Stato.

Nei confronti dei tecnici abilitati e dei professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini dell'ecobonus e del sismabonus, è prevista, in caso di accertata infedeltà degli stessi, una sanzione pecuniaria da un minimo di 2mila euro a un massimo di 15mila euro per ogni documento non veritiero, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, laddove il fatto costituisca reato.

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

Viene introdotta la possibilità, per il contribuente che ha diritto ad alcune detrazioni fiscali per spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di optare, alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (e da quest'ultimo recuperato come credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione a ulteriori soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), ovvero per la trasformazione dell'importo della detrazione in un credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Si tratta delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

2. QUESTIONI IN EVIDENZA

2.1 COVID E FINANZIAMENTI

Alleghiamo alla circolare un *focus* dedicato alle forme di finanziamento che sono state previste con i decreti D.L. 17/03/2020 n. 18 (D.L. "CURA ITALIA"), D.L. 08/04/2020 N. 23 (D.L. «LIQUIDITA'») e successivamente dall'ultimo D.L. 19/05/2020 N. 34 (D.L. «RILANCIO»)

3. CALENDARIO DELLE SCADENZE DOPO IL DECRETO RILANCIO

Le disposizioni del Decreto Rilancio hanno spostato al 16 settembre 2020 gran parte dei versamenti sospesi dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità.

Sono state introdotte disposizioni in materia di sospensione dei versamenti dovuti a seguito del ricevimento di avvisi bonari derivanti da controlli automatici, controlli formali e relative rate.

Sono oggetto di proroga anche termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, atti di liquidazione, atti di recupero, avvisi di liquidazione.

La proroga trova applicazione anche ai fini del versamento delle rate dovute nell'ambito delle definizioni agevolate dei PVC e degli avvisi di accertamento, nonché la definizione agevolata delle liti pendenti bis.

La proroga estende inoltre il periodo di sospensione ai termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione: cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento, le rate della rottamazione-ter delle cartelle e del saldo e stralcio.

Riportiamo nella tabella seguente le tipologie di tributi unitamente alle scadenze originarie e quelle previste dal Decreto Rilancio.

Tributi/contributi da versare	Scadenza originaria	Scadenza prevista dal Decreto Rilancio
--------------------------------------	----------------------------	---

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese che hanno subito una riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile superiore al 33%, o superiore al 50% se di più rilevante dimensione)	Dal 01.04.2020 al 31.05.2020	16.09.2020 o 4 rate a partire dal 16.09.2020
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro o aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)	Dal 08.03.2020 al 31.03.2020	16.09.2020 o 4 rate a partire dal 16.09.2020
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi)	Dal 02.03.2020 al 31.03.2020	16.09.2020 o 4 rate a partire dal 16.09.2020
Avvisi bonari e rate avvisi bonari	Dal 08.03.2020 al 31.05.2020	16.09.2020 o 4 rate a partire dal 16.09.2020
Accertamenti con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, ecc.	Dal 09.03.2020 al 31.05.2020	16.09.2020 o 4 rate a partire dal 16.09.2020
Rate pace fiscale: adesione ai PVC, adesione agli avvisi di accertamento e definizione delle liti pendenti bis	Dal 09.03.2020 al 31.05.2020	16.09.2020 o 4 rate a partire dal 16.09.2020
Rate rottamazione-ter e saldo e stralcio	Tutti i versamenti in scadenza nel 2020	10.12.2020
Cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi	Dal 08.03.2020 al 31.08.2020	30.09.2020

di accertamento affidati all'Agente della riscossione		
---	--	--

La presente circolare é redatta a solo scopo informativo per i clienti di Venero & Partners Tax – Legal STP srl e per chiunque ne voglia usufruire esclusivamente a scopo consultativo; né é pertanto vietata la riproduzione/pubblicazione. Le informazioni fornite nella circolare si basano su fonti ritenute affidabili ed in buona fede ovvero di dominio pubblico; in ogni caso nessuna responsabilit  pu  essere imputata a Venero & Partners Tax – Legal STP srl per eventuali incompletezze e/o inesattezze e/o omissioni. Si rileva che i contenuti sono stati elaborati alla data di pubblicazione della circolare. Gli stessi potrebbero subire in futuro eventuali modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni.